



COMUNE DI ANCONA
Sportello Unico delle Imprese

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E
DONNA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16.03.2004
In vigore dal 1 luglio 2004

Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere,

parrucchiere per uomo e donna

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna è disciplinata in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Tipologia dell'attività

1. Con la terminologia di barbiere si designano tutte le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta eseguito esclusivamente sulla superficie del cuoio capelluto, applicazione parrucche, toupets, escluso l'impianto di capelli, sintetici o naturali, direttamente sul cuoio capelluto con metodiche cruento.

2. Con la terminologia di parrucchiere per uomo e donna oltre alla rasatura della barba si designano tutte le prestazioni esercitabili indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari compresa l'applicazione di parrucche e toupets, trattamento estetico, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta eseguiti esclusivamente sulla superficie cutanea escluso l'impianto di capelli sintetici o naturali direttamente sul cuoio capelluto con metodiche cruento.

3. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma solo la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività che comportano atti cruenti e curativi propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività

1. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, comunità, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto,

deve sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.
2. Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

3. Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario ed edilizio, siano destinati in modo esclusivo all'attività, siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio, siano dotati di accesso esterno indipendente dall'abitazione medesima.

4. Quando l'attività si svolga presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio da parte dei titolari di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente o per particolari e straordinarie occasioni.

In questo ultimo caso, che va debitamente documentato, l'attività è soggetta ad Autorizzazione da parte dell'Ufficio Comunale competente.

6. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

7. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare l'attività di estetica, anche se svolta a titolo dimostrativo, senza la prescritta autorizzazione.

Art. 4

Forme di esercizio delle attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna deve essere provvisto di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune con l'indicazione del nome del titolare o del legale rappresentante, del responsabile tecnico e dei locali in cui verrà svolta l'attività.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente regolamento.

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 5

Domande di autorizzazione Istruttoria

1. Le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni, alle

aperture, ai trasferimenti, sono vagliate ed istruite dal competente ufficio comunale, nell'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescritte modalità procedurali.

2. Esse devono essere esaminate in stretto ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune.

3. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione e regolarizzazione della domanda stessa.

4. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna, va presentata al Comune e deve contenere i seguenti dati essenziali:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;

b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto "a" devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore d'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, nonché a tutti i soci che prestano attività lavorativa all'interno dell'azienda;

c) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;

d) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività e Circostrizione amministrativa di appartenenza;

e) l'attività che si intende esercitare in osservanza delle tipologie previste dall'art.2 del presente Regolamento;

f) dichiarazione della presenza nell'attività di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari;

g) il possesso della qualifica professionale all'esercizio dell'attività' prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142;

h) indicazione della destinazione d'uso del locale.

5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della qualifica professionale;

b) certificazione, nei casi dovuti, di cui alla Legge 55/90 (antimafia);

c) perizia giurata redatta da tecnico competente iscritto al relativo Albo Professionale sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili o equivalenti dichiarazioni di conformità;

d) piantina dei locali recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio nonché del relativo accesso, in scala 1:100;

e) dichiarazione attestante la disponibilità dei locali;

f) attestazione di avvenuto pagamento per sopraluogo di verifica della conformità igienico sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili a favore della competente Azienda Sanitaria o perizia giurata redatta da tecnico competente iscritto al relativo Albo Professionale;

g) fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

6. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, la stessa verrà accettata ugualmente dall'ufficio nel momento in cui risultino verificate, da parte dello stesso, le seguenti condizioni:

1) il rispetto delle distanze minime;

2) il possesso della qualifica professionale;

3) la corretta destinazione d'uso del locale o, in alternativa, dichiarazione di un tecnico

abilitato attestante che la destinazione d'uso è comunque consentita e che il cambio

d'uso è stato richiesto.

Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che la

eventuale pratica urbanistica sia giunta a buon fine e che tutta la documentazione prevista sia stata prodotta, l'istanza sarà archiviata.

Art. 6

Suddivisione del territorio comunale in zone

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna il territorio comunale è ripartito in due zone, così definite:

- Zona A) territorio Circostrizioni amministrative I[^] - II[^] - III[^]
- Zona B) territorio Circostrizioni amministrative IV[^] - V[^].

Art. 7

Distanze minime

1. Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze minime fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti:

- Zona A) l'insediamento di nuovi esercizi potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi dello stesso genere preesistenti non sia inferiore a metri 300 con una tolleranza in difetto del 10%;
- Zona B) l'insediamento di nuovi esercizi potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi dello stesso genere preesistenti non sia inferiore a metri 800 con una tolleranza in difetto del 10%.

Art. 8

Misurazione delle distanze

1. La misurazione delle distanze deve sempre avvenire tra esercizi esistenti all'interno della medesima zona, deve essere effettuata tra i punti più vicini degli ingressi principali per il pubblico seguendo il percorso pedonale più breve, libero da barriere architettoniche per portatori di handicap, e con attraversamento della strada ad angolo retto.

2. L'accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.

3. Le distanze di cui al precedente art. 7 potranno essere soggette a revisione periodica da parte dell'ufficio comunale competente, previa consultazione con le parti e di intesa con le organizzazioni di categoria interessate.

Art. 9

Attività non soggette al rispetto delle distanze minime

Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna all'interno di "convivenze" quando le

prestazioni siano svolte esclusivamente nei confronti di membri delle stesse convivenze (Ospedali, Case di Cura, Case albergo, Caserme, Comunità, ecc.). Tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.

2. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna all'interno di centri commerciali di rilevante entità, dove, con questa definizione, si intende una grande struttura di vendita definibile centro commerciale ai sensi dell'art. 4, lettere f) e g) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114.

Il rilascio dell'autorizzazione segue le modalità di cui al precedente art. 5, con le seguenti specifiche ulteriori indicazioni:

- a) va prodotto nulla-osta da parte del Responsabile del centro commerciale che garantisca l'equilibrato inserimento nella struttura;
- b) l'esercizio non deve obbligatoriamente avere ingresso indipendente;
- c) è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per ogni centro commerciale;
- d) l'esercizio non potrà in nessun caso essere trasferito all'esterno della struttura in cui è stato autorizzato. E' consentito il solo trasferimento all'interno del centro.

Art. 10

Rilascio della autorizzazione

1. L'autorizzazione indica i locali dove viene esercitata l'attività, la tipologia dell'attività autorizzata, il titolare nel caso di ditta individuale, i legali rappresentanti in caso di società, il Direttore Tecnico, la denominazione della società; gli estremi del provvedimento della C.P.A. attestante il riconoscimento della qualifica professionale.

2. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature usate nell'esercizio dell'attività rispetto a quanto autorizzato inizialmente e/o del Direttore Tecnico dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, nel rispetto delle normative vigenti.

3. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

4. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè copia della autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Colui che cessa l'attività ha l'obbligo di restituire al Comune entro 60 giorni dalla data di cessazione la propria autorizzazione che comunque decade di validità a decorrere dallo stesso termine.

6. Copia delle autorizzazioni rilasciate viene inviata al Comando Vigili, al Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro e al Servizio Sanità Pubblica della A.S.L. N.7.

Art. 11

Inizio attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga nei casi di comprovata necessità (malattia, lavori, ecc.). Tale proroga deve essere richiesta allegando la relativa documentazione giustificativa e dovrà essere autorizzata prima della scadenza del termine.

Art. 12
Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'Attività da 30 giorni a 6 mesi deve essere comunicata al Comune.
2. Nei casi di comprovata necessità può essere autorizzata la proroga alla sospensione con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 13
Subingresso

1. Coloro che intendono subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti debbono presentare apposita istanza al Comune secondo le modalità prescritte dall'art. 5 del presente regolamento unitamente ad idonea certificazione dell'acquisto del titolo a subentrare e, nel caso che l'esercizio non abbia subito modifiche, della sussistenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione originaria. Diversamente, va allegata idonea documentazione sul rispetto dei requisiti oggettivi previsti dalla vigente normativa.
2. E' consentito l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della domanda di subingresso purchè completa di tutti gli elementi richiesti.
3. Il subentrante decade dal diritto qualora non fornisca la documentazione richiesta entro un anno dall'acquisto del titolo oppure non attivi l'esercizio nei termini indicati dall'art.11.
4. Per le aziende aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/85 in caso di morte del titolare o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dello stesso, gli aventi diritto indicati nel 3°c. dell'art. 5 della Legge 8 agosto 85, n. 443 che intendono proseguire l'attività devono presentare domanda ai termini dell'art. 5 del presente regolamento unitamente a certificato di avvenuta denuncia di successione o atto notorio indicante gli eredi del titolare nonché dichiarazione degli eredi di voler proseguire l'attività.
5. Tuttavia gli aventi diritto possono ottenere l'intestazione dell'autorizzazione per un periodo di 5 anni anche in mancanza della qualifica professionale ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata.
6. Scaduto il quinquennio senza che alcuno degli eredi compri il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.

Art. 14
Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare specifica domanda al Comune in carta da bollo, secondo le modalità prescritte dall'art. 5.
2. Nel caso di trasferimento nell'ambito della medesima zona, a condizione che l'attività nella sede precedente sia stata esercitata da almeno due anni, la distanza minima da esercizi esistenti viene fissata in metri 100 per la zona A) e in metri 300

per la zona B). È prevista una tolleranza in difetto del 5%. Nel caso di trasferimento prima che siano decorsi due anni di attività nella precedente sede, valgono le distanze previste per le nuove aperture.

3. Non è consentito il trasferimento da una zona all'altra.

4. Indipendentemente dalla vicinanza di altri esercizi è consentito il trasferimento entro 100 metri per la zona A) e 300 metri per la zona B) dalla sede in cui viene svolta l'attività.

5. Nel caso di sfratto esecutivo che non sia per morosità, di calamità naturali, e in altri casi di forza maggiore pregiudicanti l'esercizio dell'attività, tutti validamente motivati e documentati, l'ufficio può autorizzare, anche previa consultazione con le parti, il temporaneo o definitivo trasferimento dell'attività, anche in altra zona, in deroga alle distanze minime stabilite dal presente regolamento.

CAPO III

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

Art. 15

Accertamenti igienico-sanitari

1. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari dei locali, sulle attrezzature e sulle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché sui requisiti sanitari, relativi a detta attività e sull'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio igiene e sanità pubblica della A.S.L.

2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 16

Requisiti igienici e di sicurezza dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da quelli ove vengono esercitate altre attività.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni, salvo diverso o particolare valutazione della A.S.L.:

a) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali, regionali, in materia di igiene, di prevenzione antincendio, d'infortunistica sul lavoro;

b) avere altezza minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, essere tenuti sempre puliti, essere normalmente dotati di aerazione e di illuminazione, naturale e/o artificiale;

c) i pavimenti devono essere impermeabili e tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;

d) le pareti, almeno fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite con piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile, tenuto in costante stato di integrità;

e) i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda

e dotati di idonee vaschette o lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;

f) i locali devono essere muniti, durante la stagione estiva, di idonei dispositivi per la difesa contro le mosche e gli altri insetti nocivi;

g) tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti impermeabili, con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; i liquidi ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in idonei recipienti e smaltiti secondo le norme di legge; un sacco con un recipiente adatto, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, deve essere adibito alla raccolta della biancheria usata;

h) in presenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori familiari il titolare dell'attività deve presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività la denuncia dell'impianto di messa a terra effettuando il relativo pagamento degli oneri all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;

i) i locali devono essere dotati delle necessarie attrezzature igienico-sanitarie e di servizio igienico per il pubblico e per gli addetti;

j) i locali dovranno essere tenuti sgomberi da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;

k) ove si usino solventi volatili o infiammabili deve essere disponibile un armadio metallico separato per la detenzione dei medesimi prodotti, i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario mediante aerazione a ventilazione forzata.

l) è vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili.

Art. 17

Requisiti igienici delle attrezzature

1. Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

2. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggia-capo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi;

b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti sempre rigorosamente e scrupolosamente puliti.

c) le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale devono essere lavati e disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni servizio nei confronti di ciascun cliente;

d) è vietato l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

3. Dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono

provocare ferite con fuoriuscita di sangue.

4. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere di volta in volta lavati e disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni uso con prodotti riconosciuti idonei ed efficaci ovvero con idonee apparecchiature dotate di certificazione d'idoneità.

5. Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altri simili inconvenienti si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

Art. 18

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

2. E' obbligo l'uso dei guanti per coloro che operano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 24, n.1938, e che per il sistema di permanente a freddo maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.

3. I prodotti usati devono rispondere ai requisiti di legge.

4. Le tinture e le altre materie adoperate, debbono essere tenuti in recipienti muniti di etichette riportanti chiaramente il nome della Ditta fabbricante o venditrice nonché la loro composizione.

5. Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe, possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.

6. E' vietato l'uso di acqua ossigenata oltre i 60 volumi.

7. Prima delle applicazioni di tinture o di altro materiale dovrà essere sempre adeguatamente informato il cliente sulle possibili reazioni allergiche legate al loro uso.

8. E' fatto divieto di introdurre animali nei locali oggetto del presente regolamento.

Art. 19

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio se non è in possesso di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio di Igiene e Sanità pubblica della A.S.L.

2. Il libretto sanitario deve essere in corso di validità e va conservato presso il posto di lavoro.

CAPO IV

Orari e tariffe

Art. 20

Orari

1. Gli orari di apertura delle attività, i riposi settimanali, le giornate di chiusura annuali, vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile.

Art. 21

Tariffe

1. Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 22

Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 23

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, mediante l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 24

Abusivismo

1. Il Sindaco ordina la immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione.
2. Nel caso di imprese di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1985 n. 443, l'Organo accertatore invia copia del verbale di contestazione alla Commissione Prov.le per l'Artigianato ai sensi dell'art.29 della L.R. n.33/97.
3. Decorsi 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese

dell'interessato.

4. L'esercizio in forma ambulante della attività previste dal presente regolamento, salvo la deroga prevista dall'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2582,00.

Art. 25

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. La revoca o l'annullamento dell'autorizzazione sono disposti quando vengano meno o risultino mai esistiti i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio salvo i casi nei quali le situazioni siano sanabili.

2. Nei casi consentiti dalle norme in cui le situazioni si siano consolidate con il decorso del tempo oltre l'anno non si procederà all'adozione dei provvedimenti suddetti.

3. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 mesi dal rilascio o l'abbia sospesa senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale per un periodo superiore a quello consentito.

Art.26

Norme finale e transitorie

1. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L. 14 febbraio 1963, n.161 modificata dalla L. 23 dicembre 1970, n.1142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Esso entra in vigore il giorno 1 luglio 2004.

3. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in contrasto con il presente Regolamento.

4. Le domande di apertura, trasferimento e subentro in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono valutate sulla base della precedente normativa.

INDICE

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 – Tipologia dell'attività	pag. 2
Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività	pag. 2
Art. 4 – Forme di esercizio delle attività	pag. 3

CAPO II Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 5 – Domande di autorizzazione – Istruttoria	pag. 3
Art. 6 – Suddivisione del territorio comunale in zone	pag. 5
Art. 7 – Distanze minime	pag. 5
Art. 8 – Misurazione delle distanze	pag. 5
Art. 9 – Attività non soggette al rispetto delle distanze minime	pag. 5
Art. 10 – Rilascio della autorizzazione	pag. 6
Art. 11 – Inizio attività	pag. 6
Art. 12 – Sospensione dell'attività	pag. 6
Art. 13 – Subingresso	pag. 7
Art. 14 – Trasferimento della sede	pag. 7

CAPO III Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

Art. 15 – Accertamenti igienico-sanitari	pag. 8
Art. 16 – Requisiti igienici e di sicurezza dei locali	pag. 8
Art. 17 – Requisiti igienici delle attrezzature	pag. 9
Art. 18 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività	pag. 9
Art. 19 – Controlli sanitari del personale	pag. 10

CAPO IV
Orari e tariffe

Art. 20 – Orari	pag. 10
Art. 21 – Tariffe	pag. 10
Art. 22 – Controlli	pag. 10
Art. 23 – Sanzioni	pag. 11
Art. 24 - Abusivismo	pag. 11
Art. 25 – Sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione	pag. 11
Art. 26 – Norme finali e transitorie	pag. 11
Art. 27 – Entrata in vigore	pag. 12